



CIRCOLARE N. 21/2011

Sede,

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro**

Div. VI

- A Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro
- D.G. per l'Attività Ispettiva
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Ministero della Salute
- Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.
- Assessorati alla Sanità delle Regioni
- Provincia autonoma di Trento
- Provincia autonoma di Bolzano
- Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
- ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)
- INAIL
- Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
- Organizzazioni rappresentative dei lavoratori

LORO SEDI

Prot. n.

Allegati:

Rif. nota prot. n.
Del

CM Circolare SA DM 11 04 11 07 08 11

Oggetto: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.M. 11.04.11.

A seguito di numerosi quesiti concernenti l'applicazione del D.M. 11.04.11, su conforme parere della Commissione di cui al punto 3.1 dell'Allegato III al medesimo decreto, si comunica quanto segue.

- 1) L'istanza di cui al punto 1.2, dell'Allegato III al D.M. 11.04.11 deve essere anche inviata per posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronica "dgututelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it".
- 2) Il responsabile tecnico deve essere unico per il soggetto da abilitare.
- 3) Per ogni Regione in cui si intende svolgere la propria attività occorre indicare l'elenco delle attrezzature di cui si chiede l'abilitazione nonché lo specifico personale addetto alle verifiche delle singole attrezzature.
- 4) Occorre allegare all'istanza planimetrie in scala adeguata della sede centrale e di quelle Regionali in cui si intende operare, corredate di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e dati catastali.
- 5) Con riferimento alle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, in assenza di certificato di accreditamento di cui al punto 1, lettera a), dell'Allegato I al DM 11.04.11, è necessario che:
 - a) il soggetto richiedente l'abilitazione dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di essere indipendente dalle parti interessate e cioè dal progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né sia il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
 - b) il soggetto richiedente l'abilitazione e il suo personale responsabile della verifica dichiarino, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere il progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
 - c) il personale del soggetto richiedente l'abilitazione, coinvolto nelle attività concernenti l'oggetto dell'istanza, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica, ed in particolare di non essere direttamente coinvolto nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature sottoposte a verifica ovvero di attrezzature similari in concorrenza;

- d) il soggetto richiedente l'abilitazione dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi del soggetto richiedente, che non devono sussistere indebiti condizionamenti finanziari o di altra natura, che le procedure nell'ambito delle quali l'istante opera devono essere gestite in modo non discriminatorio.
- 6) Ogni variazione di diritto o di fatto operata dai soggetti che saranno abilitati dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al DM 11.04.11., si esprimerà circa l'ammissibilità o meno della variazione comunicata.
- 7) All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale di cui all'Allegato I, punto 1, lett. d). Dovranno altresì essere comunicate le variazioni concernenti tale organigramma.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)

